

TRIBUNALE di VALLO della LUCANIA

SEZIONE LAVORO

Ricorso *ex art.* 700 c.p.c.

Nell'interesse di **BOMBACE MARIA LAURA**, nata a Bagno di Romagna (FC) il 16.11.1965 (c.f.: BMBMLR65S56A565Z), elettivamente domiciliata in Salerno alla Via Fiume n.15, presso e nello studio dell'Avv. Marco Bianchini (c.f.: BNC MRC 70S13 H703E), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso. Il sottoscritto difensore intende ricevere le comunicazioni inerenti il presente procedimento a mezzo PEC al seguente indirizzo: avvmarcobianchini@pec.ordineforense.salerno.it ; oppure al numero di fax 0892960846.

- RICORRENTE -

CONTRO

1. **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro e legale rapp. *p.t.*, *ope legis* rapp.to ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Salerno V. Emanuele n.58;
2. **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA – UFFICIO X AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI SALERNO**, in persona del Dirigente e legale rapp.te *p.t.* corrente per la sede in Salerno alla via Monticelli;

- RESISTENTI -

Avverso il **trasferimento d'ufficio**, quale docente di scuola secondaria II grado, presso l'Istituto "Valle Seriana" di Gazzaniga (BG), nonostante la **precedenza ex art.33 commi 5 e 7 Legge n.104/92**.

F A T T O

- La ricorrente, immessa in ruolo dall'1.9.2015 con il "piano straordinario" previsto dalla Legge n.107/2015, è docente per la classe di concorso A019 – ora A046 – in carico all'**organico provinciale di Salerno** [cfr. **All.1** – report sito Miur];
- La stessa presta servizio, per l'a.s. ancora in corso, presso l'Istituto "Vico – De Vivo" di Agropoli in assegnazione provvisoria fino al 31 agosto 2019 [cfr. **All.1** – report sito Miur e **All.2** – decreto assegnazione provvisoria];
- L'istante ha prodotto ritualmente domanda di **mobilità territoriale**, tramite l'Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno, competente per territorio, al fine di ottenere il



trasferimento, all'interno del Comune di Agropoli, presso il Liceo "A Gatto", **quale docente avente diritto alla precedenza ex art.33 commi 5 e 7 Legge n.104/92**, come previsto dall'art.13 comma 1 punto IV del contratto mobilità scuola, prestando assistenza quale figlia referente unica al genitore con disabilità [cfr. **All.3** – domanda mobilità con allegati];

- L'Ufficio Scolastico di Salerno, però, in maniera incomprensibile, non riconosceva la precedenza spettante, in sede di valutazione della domanda [cfr. **All.4** – domanda mobilità validata da USP Salerno];

- Anche a causa di tale errore marchiano, non solo era negato il trasferimento richiesto ma, surrettiziamente e senza alcun presupposto giuridico, veniva addirittura disposto **trasferimento d'ufficio** della ricorrente prima in provincia di Alessandria e, successivamente, in quella di Bergamo (sic!) presso l'Istituto "Valle Seriana" di Gazzaniga (BG), restando la stessa, per assurdo, comunque **titolare senza sede** ... [cfr. **All.5** – report sito Miur e prospetto trasferimenti d'ufficio docenti classe A046];

- Tale trasferimento d'ufficio, all'esito delle operazioni di mobilità, risulta palesemente illegittimo, non essendosi tenuto conto del **diritto alla precedenza** vantato ex lege, atteso che **negli ambiti territoriali della Provincia di Salerno** – per la quale la docente usufruisce della spiegata priorità, prevista dall'art.33 commi V e VII Legge n.104/92 – risultano invece inseriti e trasferiti docenti senza precedenza;

- Invero, consultando l'elenco dei movimenti scuola secondaria II grado, pubblicato dall'USP di Salerno il 24.06.2019, si riscontra, a fronte del mancato accoglimento della domanda de quo, l'avvenuto trasferimento all'interno della provincia di Salerno di numerosi docenti senza priorità nella classe di concorso A046 [cfr. **All.6** - stralcio bollettino trasferimenti scuola secondaria II grado pubblicato dall'USP di Salerno il 24.06.2019].

- Ne consegue l'assoluta illegittimità del trasferimento d'ufficio dell'istante, a fronte da un lato dell'indiscussa titolarità della stessa in ambito di Salerno – al cui organico provinciale era già in carico – ed in ragione, dall'altro, della evidente presenza di posti utili nella medesima provincia di Salerno e della erronea copertura degli stessi con docenti che non godevano di precedenza.

DIRITTO

A) IN VIA PRELIMINARE, SULLA GIURISDIZIONE DELL'ADITO TRIBUNALE, SEZIONE LAVORO, DATO L'OGGETTO DEL CONTENDERE, INERENTE IL RAPPORTO PRIVATIZZATO ALLE



DIPENDENZE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, COME INTRODOTTO DAL D. LGS. N. 165/01.

Nel caso di specie, invero, si verte nell'ambito del trasferimento di sede in relazione ad un rapporto di lavoro privatistico (settore scolastico), ed in particolare nella corretta attribuzione di punteggi, precedenza e posizioni in graduatoria ai fini del trasferimento della ricorrente, che implica di per sé, trattandosi di un diritto soggettivo, la giurisdizione del giudice ordinario a tutela dell'instaurato rapporto di lavoro in regime di diritto privato. Invero, dall'esame dell'art. 63 del D.lgs. n.165/2001, si deduce che le controversie concernenti gli "atti di organizzazione" dell'Amministrazione rientrano nella giurisdizione del G.O. in tutti i casi in cui costituiscono provvedimenti presupposti di atti di gestione del rapporto di lavoro del pubblico dipendente.

Nel caso specifico non si discute in tema di procedura concorsuale, ma in ambito di diritto all'assegnazione di sede – in virtù del punteggio posseduto – a docente già assunto: si tratta, pertanto, di atti gestori del datore di lavoro pubblico a seguito della già avvenuta instaurazione del rapporto di pubblico impiego. Ne consegue, in merito, la giurisdizione del giudice ordinario.

B) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 21, 33 DELLA LEGGE 104/92; VIOLAZIONE DEL D.LGS 297/94; VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI PRECEDENZA SANCITO DALLA FONTE PRIMARIA (LEGGE N.104/92) IN SEDE DI MOBILITA'; VIOLAZIONE DELL'ART. 13 CCNI MOBILITÀ SCUOLA.

Il contratto collettivo nazionale integrativo per la mobilità del personale scolastico dispone applicarsi (art.13 comma 1 punto IV) il **diritto alla precedenza**, nelle operazioni di mobilità, in caso di <<*assistenza al coniuge ed al figlio con disabilità*>> e in caso di <<*assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità*>>, recependo la ratio e le finalità stesse proprie della legge n.104/92.

Invero il CCNI richiamato, con la disposizione di cui all'art. 13, nel riconoscere il **diritto di precedenza al docente che assiste il genitore disabile**, persegue interessi primari costituzionalmente garantiti, che non possono certamente essere disattesi né dalle esigenze organizzative del comparto scuola né da qualsivoglia scelta discrezionale del datore di lavoro, né dalla contrattazione collettiva o dalla normativa regolamentare.

Più precisamente l'art.13 del CCNI mobilità vigente in questione, sottoscritto in data 6.3.2019, testualmente dispone che “ *Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle*



operazioni della sola mobilità territoriale per le quali trovano applicazione, fatta eccezione per il solo punto I) che vale anche per la mobilità professionale. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata l'operazione a cui si applica?.

Il punto IV della superiore norma pattizia, quindi, prevede – come dedotto – una specifica precedenza nelle operazioni di mobilità, che non è stata applicata nella fattispecie.

Costituisce, infatti, circostanza pacifica che le condizioni fisiche della madre convivente dell'istante, sig.ra Mancini Anna Maria, sono irrimediabilmente compromesse: risulta, pertanto, vitale poter prestare l'assistenza necessaria, come emerge sia dal verbale della Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap – che ne riconosce in maniera definitiva la situazione di gravità dell'handicap ai sensi dell'art.3 comma 3 L. 104/92 – sia dal decreto emesso dal tribunale di Vallo della Lucania – che, in ragione di tale condizione, nomina la ricorrente quale amministratrice di sostegno della madre disabile – entrambi allegati alla domanda di mobilità [cfr. in atti doc.ti citati – **All.3**].

Né, oggettivamente, tale compito di assistenza può essere assolto da altro parente e/o familiare, attesa la condizione di **vedova** della sig.ra Mancini e quella di **figlia unica** della odierna ricorrente – con la madre stessa **convivente** – come emerge per tabulas [cfr. ancora domanda di mobilità – **All.3**].

Ciò posto, non può essere messo in discussione il **diritto di precedenza** in favore del lavoratore istante, che è in linea anche con quanto disposto dal T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione di cui al **D.Lgs 16 aprile 1994 n. 297**, in particolare dall'**art. 601**, laddove si dispone: “ *Gli art. 21 e 33 della legge quadro 5/02/1992 n.104, concernente l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. **Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità***”.

Orbene, il richiamato art. 33 Legge 104/92 prevede, al comma 3, che “*il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, ha **diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere** e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede*”. La predetta disposizione normativa, non derogabile, ha quale finalità quella di garantire il pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata, la promozione della piena integrazione nella famiglia nella scuola e nel lavoro e nella società, la prevenzione e la rimozione delle condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, il perseguimento del recupero funzionale e sociale della persona



affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, allo scopo anche di assicurare i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché predisporre interventi volti a superare gli stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.

Orbene tale **norma primaria**, che non può essere derogata o omessa o posta in contrasto dal CCNI o altra fonte secondaria, nel tutelare in via generale ed eccezionale le persone portatrici di handicap, nel pieno rispetto dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzione (artt. 2, 3, 32), racchiude in sé disposizioni, come l'art. 33, alle quali è pacificamente riconosciuto il rango di *lex specialis* rispetto alla norma di carattere generale in materia di assegnazioni e trasferimenti. (cfr. Tribunale di Matera, ordinanza del 06.02.2012).

Pertanto, l'eventuale violazione, come nel caso che ci occupa, delle disposizioni della legge n.104/92, comporta la **nullità degli atti compiuti**, in ragione della incontrovertibile **portata imperativa** delle norme infrante.

Invero, le norme imperative impongono un preciso assetto di interesse, non modificabile da fonte subordinata o da atti regolamentari, come per il caso in esame. Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità, statuisce che *“l'art. 33 comma 5 della legge 104/92 deve essere interpretato in termini costituzionalmente orientati alla luce dell'art. 3 comma 2 Cost. dell'art 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni Unite del 13.12.2006 sui diritti dei disabili con L. n. 18/2009 in funzione della tutela della persona disabile”* (cfr. Cass. Sez. Lav. 12.12.2016 n. 25379). Ed è proprio dal carattere di supremazia gerarchica della Carta Costituzionale e dai riflessi prodotti dal versante “esterno”, sia esso internazionale o comunitario, che tali diritti acquistano maggior valore e vanno maggiormente tutelati nell'intero sistema ordinamentale, con ciò **non potendosi consentire che possa concretizzarsi una palese elusione del sistema**.

Ne discende che, nel caso in esame, l'amministrazione ha illegittimamente limitato i benefici previsti e riconosciuti dalla legge 104/92, interferendo in modo arbitrario sul riconoscimento del diritto alla precedenza del lavoratore dinanzi all'**interesse del disabile ad essere assistito con soluzione di continuità**, interesse primario e costituzionalmente garantito. Diversamente opinando, si avrebbe una chiara vanificazione delle finalità proprie della legge, nonché una violazione dei diritti costituzionali a tutela del diritto alla salute ed alla assistenza.

Nella fattispecie, **dalla documentazione versata in atti, si evince la grave patologia da cui è affetta la madre della ricorrente, la quale ultima è l'unica a potersene e doversene prendere cura**, essendo figlia unica di madre vedova e **con lei convivente e,**



quindi, **referente unica** come richiesto dall'art.13 comma 1 punto IV del CCNI per il riconoscimento dell'invocata precedenza.

Nè potrebbe rilevare una diversa argomentazione afferente “eventuali mancate comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” di cui all'art. 2103 c.c., atteso che **è adeguatamente documentata la disponibilità di posti nella provincia nel cui organico è in dotazione la ricorrente**, dove sono stati trasferiti anche docenti senza precedenza (cfr. ancora documentazione in atti – **All.6**).

Peraltro, la centralità del concetto di tutela della persona disabile – cui viene prestata assistenza – è stata posta in rilievo dalla giurisprudenza proprio in relazione al momento in cui il diritto della persona handicappata deve essere rapportato al diritto alla mobilità del pubblico dipendente, tanto nel caso in cui il vincolo di assistenza venga invocato per evitare il trasferimento (Cass. 09.07.2012 n. 9201), tanto in quello in cui venga invocato per ottenere il trasferimento (Cass. 03.08.2015 n. 16298).

Giova, infine, richiamare l'ulteriore giurisprudenza di legittimità, a proposito della disciplina del diritto alla mobilità, che ribadisce il principio secondo il quale l'art.33 comma 5 - ora in esame - deve essere interpretato nel senso che “il genitore o il familiare lavoratore che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede” (cfr. Cass, Sez. lav. N. 585/2016).

C) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. EX ARTT. 3 E 97 COSTITUZIONE.

Alla luce delle superiori considerazioni, non possono residuare dubbi sul fatto che **l'amministrazione convenuta ha operato una surrettizia deroga ai principi ed al dettato della Legge 104/92, escludendo senza motivo la operatività della precedenza in parola.**

La precedenza prevista da una lex specialis, che detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti di integrazione sociale e assistenza alla persona disabile (art.2 L. n.104/92), non può essere derogata da fonti secondarie quali regolamenti e atti amministrativi in materia di trasferimenti del personale scolastico.

L'amministrazione, così disponendo nella fattispecie, ha violato norma imperativa fissata per l'assistenza, l'integrazione sociale e, in generale, la piena tutela dei diritti delle persone disabili; norma che preserva interessi primari, costituzionalmente garantiti, i quali non possono essere disattesi nel nome di situazioni cui la legge non assicura la medesima



salvaguardia: **le pur importanti esigenze organizzative del comparto scuola devono passare in secondo piano, effettuandosi il bilanciamento degli interessi tutelati, di fronte al diritto del disabile all'assistenza:** diversamente opinando, si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai **principi di eguaglianza e d'imparzialità della P.A.** (art. 3 e art. 97 Costituzione).

Ne discende la **palese illegittimità del trasferimento d'ufficio dell'istante, allontanata surrettiziamente dal proprio comune di Agropoli – dove convive con la madre disabile, che assiste quale referente unica – per essere inspiegabilmente assegnata, senza sede (sic...!!), alla provincia di Bergamo,** in manifesta violazione dei principi di solidarietà, equità e ragionevolezza costituzionalmente garantiti.

Emerge *per tabulas*, infatti, l'evidenza e la **macroscopicità dell'errore in cui è incorsa l'amministrazione resistente** che – nell'ambito della stessa fase delle operazioni di mobilità – ha surrettiziamente **disatteso il criterio di precedenza disposto dall'art.33 commi V e VII Legge n.104/92,** per l'evasione delle domande e la comparazione dei diversi interessi di cui ogni singolo docente è portatore: ciò si evince, inconfutabilmente, dal confronto, illustrato in premessa, con le assegnazioni effettuate per altri docenti – a scapito dell'istante – nella provincia di Salerno per la stessa classe di concorso A046.

Ne consegue che il ricorso appare munito del sufficiente fumus, sol che si considerino le argomentazioni facenti parte integrante del presente atto ed alle quali ci si riporta e per comodità si rinvia (trattandosi di una controversia avente natura strettamente documentale), da cui emerge incontrovertibilmente la fondatezza dell'azione resasi necessaria per porre rimedio all'illegittimo comportamento posto in essere dal MIUR a danno dell'insegnante Bombace.

D) SUSSISTENZA DEL PERICULUM IN MORA

Con riferimento al periculum in mora, occorre innanzitutto sottolineare come il diritto al lavoro ed alla sede di espletamento dello stesso, così come tutelato dalla nostra Carta Costituzionale, rappresenti per il singolo individuo garanzia della possibilità di autonomo sostentamento e costituisca lo strumento per la fruizione di beni anch'essi corrispondenti ad esigenze primarie e connotate dalla caratteristica della irreparabilità, in termini monetari, del danno eventualmente derivato dalla loro lesione.

Orbene, il mancato riconoscimento del diritto alla precedenza comporta effettivamente un danno grave ed irreparabile, *sol che si considerino gli **irrimediabili effetti che il trasferimento avrà sulla salute della madre della ricorrente*** la quale, come può evincersi dal citato



verbale della Commissione Medica competente, ***è portatrice di handicap in situazione di gravità ed è, pertanto, bisognosa di assistenza continua per il compimento degli atti della vita quotidiana, assistenza che non potrà essere più garantita con il trasferimento disposto dell'istante ad oltre 800 km di distanza.***

Nella fattispecie, quindi, ci si trova innanzi ad un provvedimento i cui effetti producono un **nocumento non risarcibile per equivalente, atteso che trattasi del diritto alla salute**, bene costituzionalmente protetto: invero, il familiare che abbisogna delle cure vitali non potrebbe più disporre del necessario sostegno, sebbene ciò costituisca un diritto garantito dalla legge e dalla Carta fondamentale.

Ne consegue la palese sussistenza della c.d. **“imminenza ed attualità” del pregiudizio**, da riconoscersi laddove – come nella fattispecie – l'evento dannoso, paventato da chi domanda il provvedimento d'urgenza, appaia non di remota possibilità, ma incombe con vicina probabilità e l'iter, il quale conduce a detto evento, appaia già, se non proprio iniziato, almeno direttamente ed univocamente preparato (Montesano 1955, 79).

E' pertanto proficuamente esperibile il giudizio ex art.700 c.p.c., sia per evitare il prodursi di un evento lesivo – che causerebbe danni non risarcibili per equivalente – sia per inibire le conseguenze pregiudizievoli della condotta illecita già verificatasi, da intendersi quale pericolo per la ricorrente e il proprio familiare di dover subire un danno in tempi brevi, ma anche quale pericolo di perdere, nelle more del giudizio di merito, la possibilità e le garanzie del risarcimento.

L'interesse alla tutela cautelare, peraltro, si fonda anche sulla circostanza che **gli effetti ripristinatori di un eventuale giudicato favorevole, al termine dell'azione ordinaria, saranno irrimediabilmente compromessi** dall'estrema difficoltà dell'USP di ricostituire il piano di mobilità nelle diverse fasi dello stesso: anche a voler ripercorrere ex post il cammino della ricorrente, a valle delle successive operazioni di trasferimento, e tener conto degli innumerevoli effetti a cascata, risulta inverosimile che l'amministrazione possa garantire, un domani, più o meno lontano, l'effettiva efficacia ripristinatoria di una decisione di accoglimento del ricorso ordinario.

Ne discende che, in mancanza di una risarcibilità per equivalente dei danni che subisce l'istante e il suo familiare da assistere, **la tutela cautelare rappresenta l'unico modo per garantire pienamente i suoi diritti e interessi**, completamente stravolti – anche negli affetti familiari – dall'illegittimo trasferimento d'ufficio.

* * *

Tutto ciò premesso e rilevato, la ricorrente, come rappresentata, difesa e domiciliata,



RICORRE

alla S.V. Ill.ma, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669 bis e seguenti c.p.c. Voglia, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- 1) In via principale con ***decreto inaudita altera parte*** o, in subordine, fissando l'udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio, **annullare il trasferimento d'ufficio** in provincia di Bergamo ed **accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla permanenza in carico all'organico provinciale di Salerno**, in virtù della precedenza prevista dall'art.33 commi V e VII Legge n.104/92 e mediante eventuale assegnazione ad una delle sedi disponibili per la classe di concorso A046;
- 2) Per l'effetto, **ordinare all'amministrazione di provvedere alla revoca del trasferimento disposto ed alla restituzione immediata all'organico provinciale di Salerno**, nei sensi appena precisati, con conseguente modifica della sede di titolarità;
- 3) Condannare, in ogni caso, l'amministrazione resistente al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari della presente procedura, con antistazione al sottoscritto avvocato anticipatore e non percettore.

Con riserva di ogni azione in ordine al risarcimento di tutti i danni subiti.

In via istruttoria si chiede che il Tribunale del lavoro adito voglia ordinare, ai sensi degli artt. 210 e 421 c.p.c., l'acquisizione di tutta la documentazione afferente il personale docente e le rispettive istanze di trasferimento, per la scuola second. II grado - classe di concorso A046 - in relazione all'anno scolastico 2019/2020, e quindi di tutte le eventuali certificazioni prodotte, attestanti la natura della precedenza richiesta, in relazione a coloro che occupano una posizione antecedente rispetto alla ricorrente.

Si depositano gli atti e i documenti di cui al foliaro della produzione.

Ai sensi del T.U. sulle spese di giustizia si dichiara che il valore della controversia è ricompreso nello scaglione da € 5.200,00 ad € 26.000,00 e, pertanto, sarà versato il contributo unificato nella misura di € 118,50.

Salerno, lì 10.08.2019

Avv. Marco Bianchini



R.G._1718/2019 lav.



TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA

IL PRESIDENTE

Letto il ricorso che precede,

Rilevato che lo stesso va assegnato secondo i criteri tabellari in vigore per il periodo
feriale;

ASSEGNA

Il procedimento al dott. *me Gambierello*, per l'esame della istanza
inaudita altera parte formulata con il ricorso;

FISSA

per la trattazione l'udienza del 26.8.2019 ore 9,30, davanti
al dott. *me Elgieto* per la comparizione delle parti, disponendo che a cura
del ricorrente il ricorso ed il decreto siano notificati alla controparte entro il
19.8.2019.

Si comunichi a cura della cancelleria.

Vallo della Lucania 12/08/2019

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
12 AGO. 2019
Cancelliere

Il Presidente
dott. *Gaetano De Luca*

***Attestazione di conformità ai sensi dell'art.52 comma 1 lett.a) D.L. n.90/2014,
convertito in Legge n.162/2014, come modificato dalla Legge n.132/2015***

Io sottoscritto Avv. Marco Bianchini, in qualità di difensore di Bombace Maria Laura, ai sensi e per gli effetti degli artt.16 bis, comma 9 bis, e 16 undecies, comma 1, del D.L. n.179/2012, convertito in Legge n.221/2012, attesto che le presenti copie cartacee del ricorso ex art.700 cpc e pedissequo provvedimento di fissazione udienza n. cron.4932/2019 del Tribunale di Vallo della Lucania, emesso il 12.08.2019, relative al procedimento R.G. n.1718/2019, sono conformi ai corrispondenti provvedimenti in formato digitale estratti dal fascicolo informatico del procedimento R.G. n. 1718/2019 del Tribunale di Vallo della Lucania. Esse constano di n.10 pagine, esclusa la presente.

Salerno, lì 13.08.2019

Avv. Marco Bianchini



Avv. Marco Bianchini

Salerno, Via Fiume, 15- tel/fax 089.2960 846
avvmarcobianchini@pec.ordineforense.salerno.it

RELAZIONE DI NOTIFICA ai sensi della L. 21/01/94 n.° 53 Rep. n. **15**

Io sottoscritto Avv. Marco Bianchini del Foro di Salerno, con studio in Salerno, Via Fiume n.15, quale procuratore della parte sopra indicata, in forza del disposto di cui alla Legge 21.01.1994 n.° 53 a ciò autorizzato dal Consiglio dell'Ordine di Salerno in data 13-04-2016, ho oggi notificato copia del suesteso atto a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento avvalendomi del servizio postale – Ufficio Postale di Salerno Centro – Corso Garibaldi n.203 – in data corrispondente a quella del timbro postale ai seguenti destinatari:

- 1) al **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** in persona del Ministro e legale rappte p.t., ope legis rapp.to ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Salerno Corso V. Emanuele n.58 con raccomandata A.G. n.78775552299-6.

- 2) all'**Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio X Ambito Territoriale per la Provincia di Salerno** in persona del Dirigente e legale rappte p.t., corrente per la sede in Salerno alla via Monticelli con raccomandata A.G. n.78775552298-5.

Salerno 17.08.2019

Avv. Marco Bianchini



Posteitaliane

Mod. 22 AG - MOD.04001A - Ed. 1/17 - EP0795A/0489A - St. [1]

RICEVUTA

Accettazione **ATTO GIUDIZIARIO** (piego ed avviso di ricevimento Mod. 23L)
È vietato introdurre denaro e valori: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	
	VIA / PIAZZA	N° CIV.
	C.A.P.	PROV.
MITTENTE	MITTENTE	
	VIA / PIAZZA	N° CIV.
	C.A.P.	PROV.

Per ulteriori informazioni consultare la Carta dei Servizi disponibile su www.poste.it

Fraz. 57001

Sez. 08

Operaz. 35

Causale: AG

17/08/2019 09.46

Peso gr.: 06

Tariffa € 7.95 Affr. € 7.95

Cod. AG: 787755522985

Cod. AR: 687755522984

Bollo
(accettazione manuale)

TASSE

Posteitaliane

Mod. 22 AG - MOD.04001A - Ed. 1/17 - EP0795A/0489A - SL [1]

RICEVUTA

Accettazione **ATTO GIUDIZIARIO** (piego ed avviso di ricevimento Mod. 23L)
È vietato introdurre denaro e valori: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente in stampatello

DESTINATARIO	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ RICERCA	
	DESTINATARIO	
	VIA / PIAZZA	N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE PROV.
MITTENTE	AVV. MARCO BIANCHINI	
	MITTENTE	
	VIA / PIAZZA	N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE PROV.

Per ulteriori informazioni consultate la Guida dei Servizi disponibile su www.poste.it

Fraz. 57001 Sez. 08 Operaz. 36
Causale: AG 17/08/2019 09:47
Peso gr.: 65 Tariffa € 7.95 Affr. € 7.95

Cod. AG: 787755522996 Cod. AR: 687755522995

Bollo
(accettazione manuale)

TASSE

Att
c

Io sono
Laura,
comman
presenti
fissazion
emesso i
ai corris
informati
Lucania.

Salerno, 17